



**O r d i n a n z a 0 0 5 1 6 / 2 0 1 0**

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

Sul ricorso numero di registro generale 10476 del 2009, proposto da: XXXXXX XXXXX e XXXXXX XXXXXX, rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Sena, con domicilio eletto presso l'avv. Luigi Valensise in Roma, via Eleonora D'Arborea 30;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Università' e della Ricerca, Centro Servizi Amministrativi di Napoli, 7° Circolo Didattico di Torre del Greco "Don Lorenzo Milani", rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege presso la propria sede di Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per la riforma***

della ordinanza sospensiva del T.A.R. della CAMPANIA – NAPOLI - SEZIONE IV n. 02454/2009 del 29.10.2009, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO ORE SETTIMANALI PER SOSTEGNO.

Visto l'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Centro Servizi Amministrativi di Napoli e di 7° Circolo Didattico di Torre del Greco "Don Lorenzo Milani";

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2010 il Cons. Gabriella De Michele e udito per le parti l'avv. Sena;

Ritenuto che l'istanza cautelare sia meritevole di accoglimento, tenuto conto del carattere prioritario – anche in rapporto ad eventuali limitazioni di bilancio – degli interessi relativi alla formazione scolastica dei minori diversamente abili, tenuto conto della normativa a carattere generale vigente in materia (artt. 3 L. n. 104/1992, 40 L. n. 449/1997 e 21 L. n. 59/1997) e sulla base di attenta valutazione caso per caso delle esigenze concrete, attestate da idonea documentazione medica predisposta a cura dell'Amministrazione;

Ritenuto altresì che, nel caso di specie, le esigenze in questione risultino adeguatamente ribadite e specificate nella relazione clinica prodotta in data odierna (ASL Torre del Greco, Servizio Pluridisciplinare integrato di tutela dell'età evolutiva), con conclusioni a cui dovranno prioritariamente ispirarsi i provvedimenti in materia di sostegno scolastico;

P.Q.M.

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 10476/2009) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare proposta in primo grado, ai fini del riesame del provvedimento impugnato, in termini conformi ai principi specificati in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2010 con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Domenico Cafini, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/02/2010

IL SEGRETARIO

\*\*\*\*\*

Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 10476/2009) è stata trasmessa al .....

.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Roma .....

IL DIRIGENTE